

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Ticket Restaurant ® (di seguito "buoni pasto") utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni (di seguito l'Esercizio o gli Esercizi).

ARTICOLO 2 - Buoni pasto

I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Edenred Italia S.r.l.

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale;
- potrà essere utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti e lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore facciale del buono pasto;
- dà diritto all'Azienda cliente di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto;
- non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali di addebito del servizio, da parte dell'Esercizio, nei confronti dell'Azienda cliente, dei suoi legittimati.

ARTICOLO 3 - Facoltà e obblighi del cliente

L'Azienda cliente avrà le seguenti facoltà e obblighi;

- ordinare, con preavviso di 7 giorni lavorativi, la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili, e comunque non inferiore a 50 buoni per singolo ordine, determinando in tal sede il valore degli stessi;
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire ad Edenred Italia S.r.l. un'esclusiva per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il proprio personale dipendente o assimilato;
- provvedere al pagamento nei termini concordati all'Art. 10;
- informare i propri dipendenti e assimilati sulle formalità d'uso dei buoni pasto precisate all'Art. 2.

ARTICOLO 4 - Facoltà e obblighi di Edenred Italia S.r.l.

Edenred Italia S.r.l. avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- garantire e organizzare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente mediante buoni pasto utilizzabili presso una vasta rete di Esercizi convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni;
- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito;
- fornire, su richiesta, l'elenco degli Esercizi convenzionati ubicati nelle località nelle quali l'Azienda cliente ha sedi operative, provvedendo ad aggiornare tale elenco e avendo in ogni caso la facoltà di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del cliente stesso.

ARTICOLO 5 - Rimborso buoni pasto non utilizzati

L'Azienda potrà richiedere il rimborso dei buoni pasto non utilizzati formulando apposita richiesta scritta ad Edenred Italia S.r.l.

La richiesta, corredata dei buoni cui si riferisce, dovrà giungere, a pena di decadenza, ad Edenred Italia S.r.l. entro e non oltre un mese della data di scadenza dei singoli buoni non utilizzati (indicata sul fronte del buono pasto).

Edenred Italia S.r.l. non rimborserà buoni non integri, rovinati o macchiati e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine di decadenza sopra citato.

ARTICOLO 6 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 4 febbraio 2013 ed avrà durata sino al 31 agosto 2013.

Il comune potrà recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione ad Edenred Italia srl con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo calcolato sull'importo dell'ordine già inviato e non ancora eseguito, nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, sopravvengano convenzioni Consip o delle centrali regionali con prezzi migliorativi rispetto a quelli ivi previsti. In tal caso Edenred Italia S.r.l. potrà acconsentire ad un adeguamento ai predetti corrispettivi.

Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, è in ogni caso riconosciuta ad Edenred Italia S.r.l. la facoltà di risolvere, con effetto immediato il presente contratto – ai sensi dell'art. 1456 c.c. - mediante raccomandata A/R, in caso di:

- mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti;
- violazione dell'esclusiva di cui all'Art.3;
- assoggettamento del Cliente a procedure esecutive, a fallimento, o ad altre procedure concorsuali o a liquidazione volontaria.

ARTICOLO 7 - Responsabilità

In nessun caso Edenred Italia S.r.l. sarà responsabile per fatti o comportamenti degli Esercizi convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

ARTICOLO 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**8.1 Obblighi dell'appaltatore**

Edenred Italia S.r.l. è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

8.2 Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi dell'appaltatore

Qualora Edenred Italia S.r.l. non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 9 - Consenso al trattamento dei dati personali da parte di Edenred**Italia**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Edenred Italia S.r.l. informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati raccolti saranno utilizzati, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Ai fini di autorizzazione al trattamento dei dati del Cliente per finalità di marketing e/o statistiche, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, si prega di sottoscrivere in calce l'apposita casella in segno di consenso.

☐ do' il consenso (firma)

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al seguente indirizzo internet: www.edenred.it.

ARTICOLO 10 - Condizioni contrattuali**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

Bonifico bancario 30 gg data fattura fine mese

CONDIZIONI ECONOMICHE:

SCONTO: 14% (quattordici per cento)

al netto dei ticket utilizzati in mense aziendali e interaziendali

Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati.

ARTICOLO 11 - Precedenti pattuizioni

Edenred Italia S.r.l. e il Cliente si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

ARTICOLO 12 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

_____ (timbro e firma per accettazione)

Si approvano specificamente le seguenti clausole: 2 (buoni pasto), 3 (facoltà e obblighi del cliente), 4 (facoltà e obblighi di Edenred Italia Srl), 5 (Rimborso buoni pasto non utilizzati), 6 (durata del contratto e risoluzione), 7 (responsabilità), 10 (condizioni contrattuali), 12 (foro competente).

_____ (timbro e firma per accettazione)